COMUNE DI TORINO

SEDE REALE MUTUA

Via Corte d'Appello 11

Istanza di variante al PRG con ampliamento per realizzazione di locali di servizio al 6° piano (7° f.t.)

Verifica di compatibilità rispetto al Piano di Classificazione Acustica

Relazione Tecnica	REL-01

REDATTO	Approvazione C.P.	FILE
S. Sapienza		Rel_RUM.doc
		DATA
		19/03/2015

INDICE

1. PREMESSA 3

2. QUADRO NORMATIVO 4

3. ANALISI DELLE MODIFICHE URBANISTICHE E ANALISI ACUSTICA 7

4. INDICAZIONE PROVVEDIMENTO PER RICONOSCIMENTO DI "TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE" 14

5. CONCLUSIONI 15

1. PREMESSA

Il presente studio consiste nella verifica di compatibilità acustica relativa all'immobile sede Reale Mutua Assicurazioni sito in Via Corte d'Appello 11 a Torino.

La Legge Regionale n° 52 del 25 ottobre 2000 (comma 1 dell'art. 1) detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l'esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti.

L'attività è svolta in riferimento al Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Torino che è stato approvato, ai sensi dell'art.6, 1° comma, della legge quadro sull'inquinamento acustico N. 447/1995 e dell'art. 5, 2° comma lett. a, della Legge Regionale 20 Ottobre 2000, N. 52, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre 2010.

Nella presente relazione si valuta in particolare la compatibilità tra la Variante n. 304 al P.R.G con la Classificazione Acustica del Comune di Torino.

Lo studio è stato redatto dal Dott. Ing. Stefano Sapienza, riconosciuto Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dalla Legge Quadro sul Rumore n. 447/95, Prot. n. 58643 del 06/10/2003.

2. QUADRO NORMATIVO

Nell'ambito della normativa vigente in materia di inquinamento da rumore, il presente studio fa riferimento alle seguenti leggi, decreti ed allegati tecnici:

- Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/95;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Legge Regione Piemonte n° 52 del 25/10/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
- DGR del 06 agosto 2001, n. 85-3802 "L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a) - Linee guida per la classificazione acustica del territorio";
- Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torino, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 20/12/2010.

Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/95

La legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Nella Legge Quadro si demanda ai successivi decreti attuativi la definizione dei parametri di valutazione, dei limiti normativi e delle tecniche di misura.

DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Il DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore» integra le indicazioni normative in tema di disturbo da rumore espresse dal DPCM 1 marzo 1991 e dalla successiva Legge Quadro n° 447 del 26 ottobre 1995 e introduce il concetto dei valori limite di emissioni, nello spirito di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione Europea.

Il decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, riferendoli alle classi di destinazione d'uso del territorio, riportate nella Tabella A dello stesso decreto e che corrispondono sostanzialmente alle classi previste dal DPCM 1 marzo 1991.

Valori limite di emissione

I valori limite di emissione, intesi come valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, come da art. 2, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n° 447, sono riferiti alle sorgenti fisse e alle sorgenti mobili.

I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono regolamentati dalle norme di omologazione e di certificazione delle stesse.

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse, riportate nel seguito, si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti e sono quelli indicati nella Tabella B dello stesso decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI.

Valori limite di immissione

I valori limite di immissione, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti, sono quelli indicati nella Tabella C dello stesso decreto e corrispondono a quelli individuati nel DPCM 1 marzo 1991.

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995 n° 447, i limiti suddetti non si applicano all'interno delle rispettive

fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di dette fasce, tali sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree in Classe VI. Tali disposizioni non si applicano:

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;
- se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno.

Le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali, da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

L.R. n 52 del 25/10/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"

La Legge Regionale, pubblicata nel B.U. n. 43 del 25 ottobre 2000, dà attuazione a quanto disposto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995. In particolare vengono precisate le funzioni della Regione (Art. 3), delle Province (Art. 4) e dei Comuni (Art. 5). Gli Artt. 6 e 7 precisano le modalità di effettuazione della zonizzazione acustica del territorio comunale e la procedura di approvazione della classificazione acustica, anche in presenza di situazioni di rilevante interesse paesaggistico (Art. 8).

La documentazione previsionale di impatto acustico e la valutazione del clima acustico dovrà essere costituita da idonea documentazione tecnica redatta da Tecnici Competenti in acustica ambientale (Art. 16), la cui precisazione ricade nelle funzioni attribuite dall'Art. 3 alle Regione.

Gli ultimi articoli della legge regionale esaminano, infine , l'organizzazione dei servizi di controllo (Art. 12), i Piani Comunali di Risanamento acustico (Art. 13), i Piani di risanamento acustico delle imprese (Art. 14), il piano regionale di bonifica acustica (Art. 15), le sanzioni (Art. 17), le disposizioni finanziarie (Art. 18) e transitorie (Art. 19).

DGR del 06 agosto 2001, n. 85-3802 "L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a) - Linee guida per la classificazione acustica del territorio"

Le linee guida regionali indicano come criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio, le condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, nonché l'opportunità di recepire le proiezioni future previste di destinazione d'uso del territorio. In generale sono sconsigliate le eccessive suddivisioni del territorio. L'obiettivo è quello di identificare zone di dettaglio acusticamente omogenee all'interno del territorio comunale seguendo, in assenza di altri vincoli, i confini naturali generati da discontinuità morfologiche del territorio (argini, crinali, mura, linee continue di edifici).

E' vietato l'accostamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dB(A). Tuttavia è ammessa la possibilità di adiacenza fra zone appartenenti a classi non contigue quando esistano evidenti discontinuità morfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore. Nei casi in cui ciò sia reso necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d'uso è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di piano di risanamento.

La classificazione fatta con contatto di aree di classi non contigue deve essere evidenziata e giustificata. Per quanto attiene la metodologia di definizione delle zone, si indica di procedere a partire dalla individuazione delle zone particolarmente protette di classe I e di quelle di classe più elevata (V e VI), in quanto più facilmente identificabili. Una volta individuate le classi estreme si proseguirà con l'assegnazione delle classi intermedie II, III e IV, fase che risulta in generale più delicata.

Piano di classificazione acustica del comune di Torino

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Torino è stato approvato, ai sensi dell'art.6, 1° comma, della legge quadro sull'inquinamento acustico N. 447/1995 e dell'art.5, 2° comma lett. a, della Legge Regionale 20 Ottobre 2000, N. 52, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre 2010.

La classificazione acustica è costituita dalla suddivisione del territorio cittadino in aree omogenee, secondo 6 classi acustiche. Finalità di tale suddivisione è attribuire i limiti propri per ogni utilizzo del territorio, dagli usi più tutelati (ad esempio scuole e ospedali) a quelli che per propria natura producono livelli acustici significativi (aree produttive).

3. ANALISI DELLE MODIFICHE URBANISTICHE E ANALISI ACUSTICA

Il provvedimento urbanistico oggetto di verifica riguarda la sede della Società Reale Mutua Assicurazioni, ubicata nella circoscrizione amministrativa n.1 del Comune di Torino, nell'isolato compreso tra corso Via Corte d'Appello, Via delle Orfane, Via Garibaldi e Via Sant'Agostino (**Figura 1**).

L'edificio per cui si richiede la presente Valutazione di compatibilità è stato interessato dalla variante parziale n° 241 al P.R.G. in cui si è modificato l'ottavo piano a sala conferenze, grazie all'ampliamento di SLP concesso.

Figura 1 – Foto aerea dell'area con indicazione della zona di intervento

Nel quadro degli interventi di recupero e adeguamento degli spazi interni, la Società ha richiesto un ampliamento di 95 mq di SLP. Tale ampliamento è da realizzare sul terrazzo del 6° piano simmetricamente, replicando la medesima scansione di pieni e vuoti, sia dal lato di via delle Orfane che dal lato di Via Sant'Agostino.

In **Figura 2** è rappresentata la planimetria dello stato di fatto mentre in **Figura 3** quella dell'intervento in progetto in cui sono evidenziate le attività che si andranno a svolgere:

- lato via delle Orfane (**Figura 4**): locale per il rifornimento e la preparazione di vivande e attività connesse;
- lato via Sant'Agostino (**Figura 5**): locale ufficio.

Per la realizzazione di tali interventi si rende necessaria una modifica al Piano Regolatore in quanto la disciplina normativa risulta limitativa a riguardo dei tipi di intervento ammessi.

Figura 2 – Planimetria stato di fatto

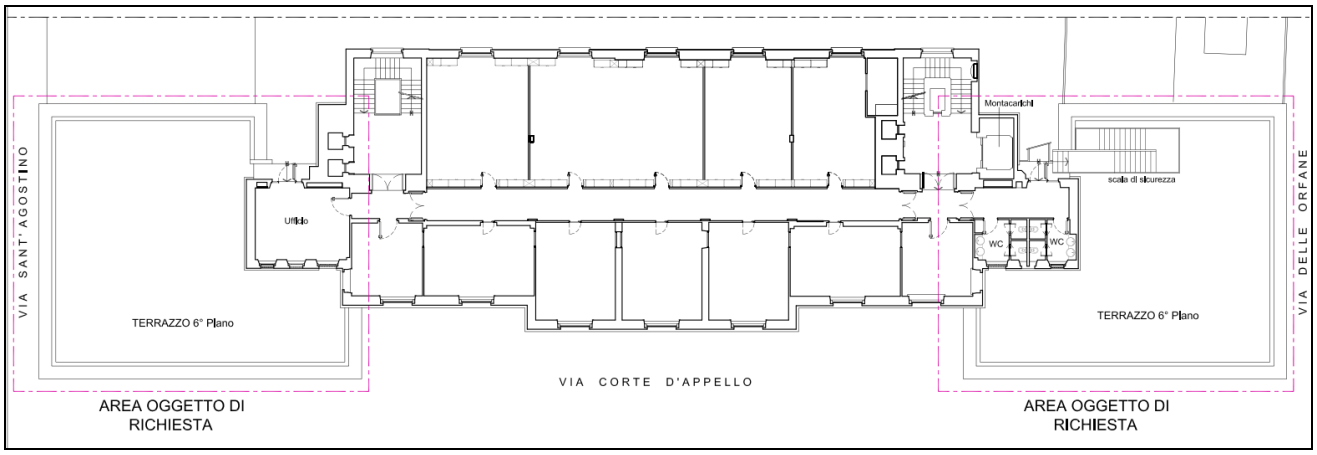

Figura 3 – Planimetria intervento progettuale

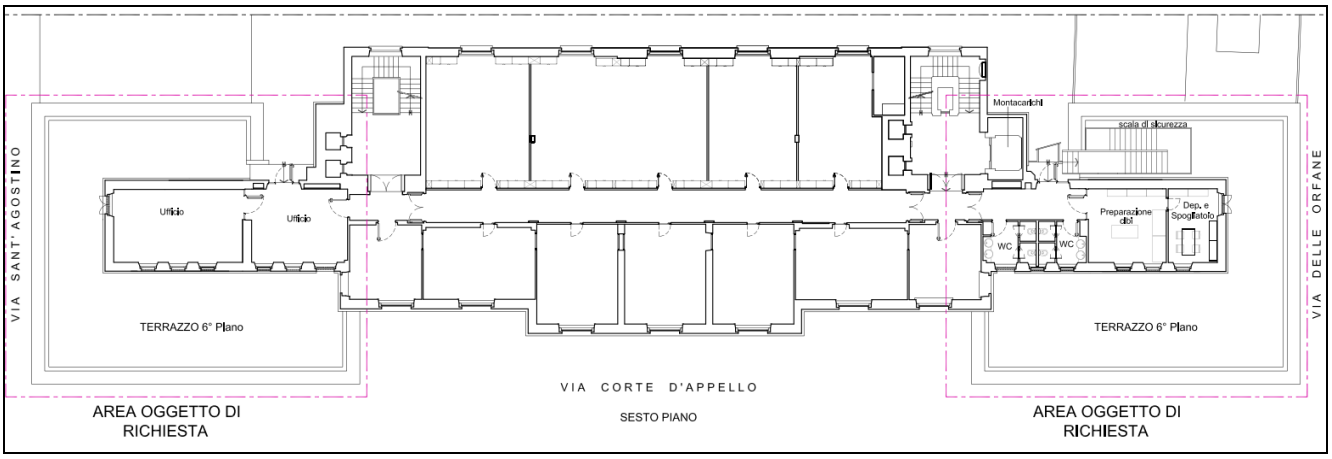

Figura 4 – Lato via delle Orfane

Stato di fatto	Render di progetto

Figura 5 – Lato via Sant'Agostino

Stato di fatto	Render di progetto
	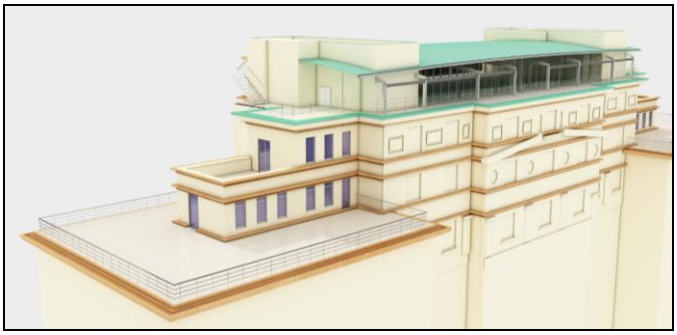

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, il Piano Regolatore Generale del Comune di Torino attualmente vigente destina l'area ad - "Aree da trasformare comprese nella Zona urbana centrale storica AT" - come riportato in **Figura 6**.

Figura 6 - Stralcio della cartografia allegata al P.R.G.C.

Secondo l'attuale piano acustico comunale (**Figura 7-8**), il sito si trova all'interno di un isolato (Via Corte d'Appello, Via delle Orfane, Via Garibaldi e Via Sant'Agostino) interamente classificato in classe IV (Aree di intensa attività umana).

Figura 7 – Comune di Torino: Estratto del Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale del 20/12/2010. Fase IV

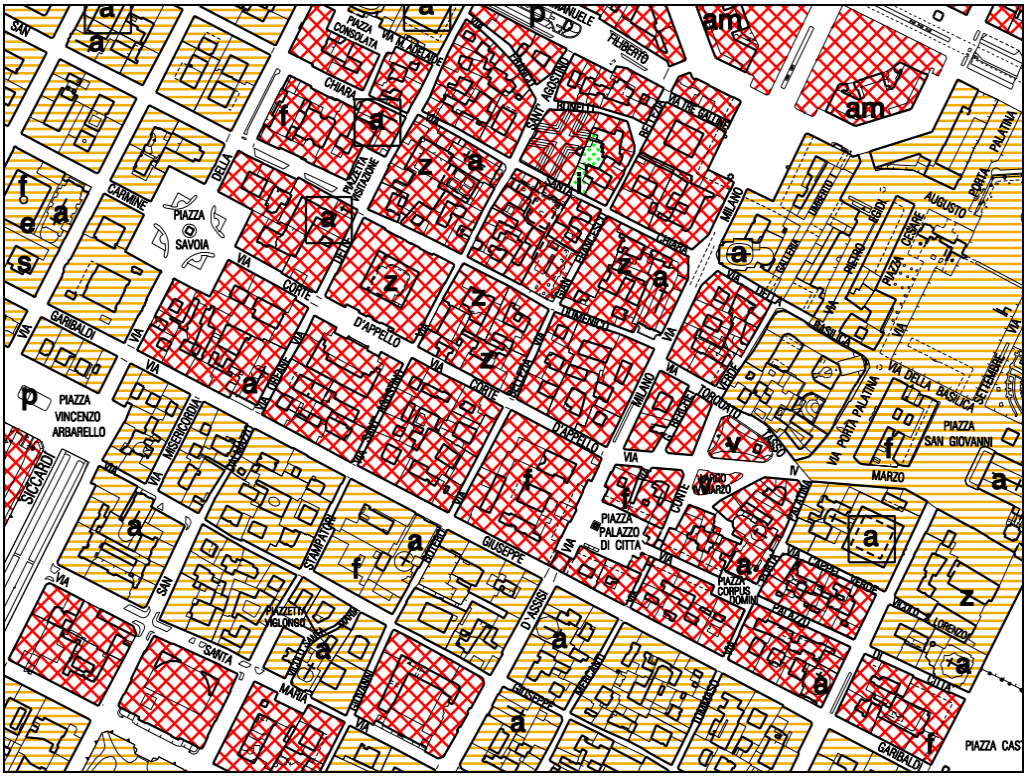

Figura 8 – Legenda della Zonizzazione acustica Comune di Torino

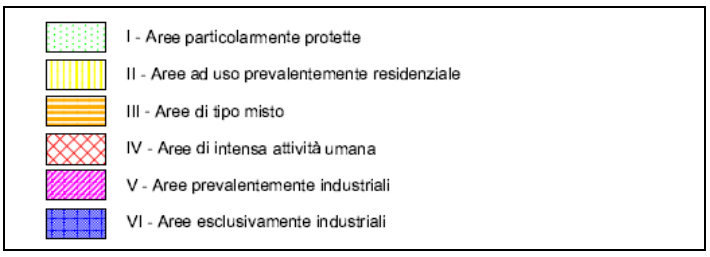

Più specificatamente l'attività di revisione per la classificazione del territorio comporta:

- ✓ analisi degli strumenti urbanistici approvati o in via di approvazione e di tutte le varianti previste;
- ✓ verifica sul territorio della corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni d'uso effettive;
- ✓ individuazione di alcune localizzazioni particolari, quali le zone industriali, gli ospedali, le scuole, i parchi;
- ✓ individuazione delle strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali, con tutti i vincoli di zonizzazione che comportano;
- ✓ individuazione delle classi I, V e VI (aree particolarmente protette e aree industriali);

- ✓ individuazione delle classi intermedie II, III e IV;
- ✓ aggregazione delle aree omogenee e analisi critica dello schema di zonizzazione ottenuto attraverso anche indagini acustiche specifiche;
- ✓ verifica della compatibilità acustica tra le diverse aree ed eventuale adozione dei piani di risanamento e miglioramento;
- ✓ formulazione del progetto di zonizzazione, per l'approvazione finale da parte dell'Amministrazione.

La revisione dovrà essere elaborata secondo quattro fasi successive.

Nella *prima fase*, denominata "Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.", si effettua la determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche del territorio.
La *seconda fase*, denominata "Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di Classificazione Acustica", è incentrata sull'analisi del territorio.
La *terza fase*, denominata "Omogeneizzazione della Classificazione Acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto" riguarda la redazione del Piano.
La *quarta fase*, denominata "Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti", ha l'obiettivo di perseguire il rispetto del divieto di accostamento di aree non completamente urbanizzate i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) (accostamento critico).

Sulla base di tali considerazioni, nell'ambito della presente valutazione, in relazione alle funzioni previste sull'area di intervento si propone per l'area oggetto di studio a destinazione AT, in base alle nuove funzioni che verranno insediate, di mantenere la classe IV.

La classe acustica IV è adatta ad aree che presentino le seguenti caratteristiche:
- ✓ traffico veicolare intenso
- ✓ elevata presenza di attività commerciali e uffici
- ✓ presenza di piccole industrie
- ✓ alta densità di popolazione.

La fase di omogeneizzazione è stata condotta nel rispetto delle indicazione dei criteri della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 e permette di mantenere la classe IV.

Nelle **Figure 9-11** si riportano gli estratti del Piano di Classificazione Acustica con indicazione della classe acustica prevista per l'area, Fase II, III e IV.

Le aree oggetto della variante non presentano accostamenti critici.

Figura 9 - Estratto del Piano di Classificazione Acustica con indicazione della classe acustica prevista per l'area. Fase II

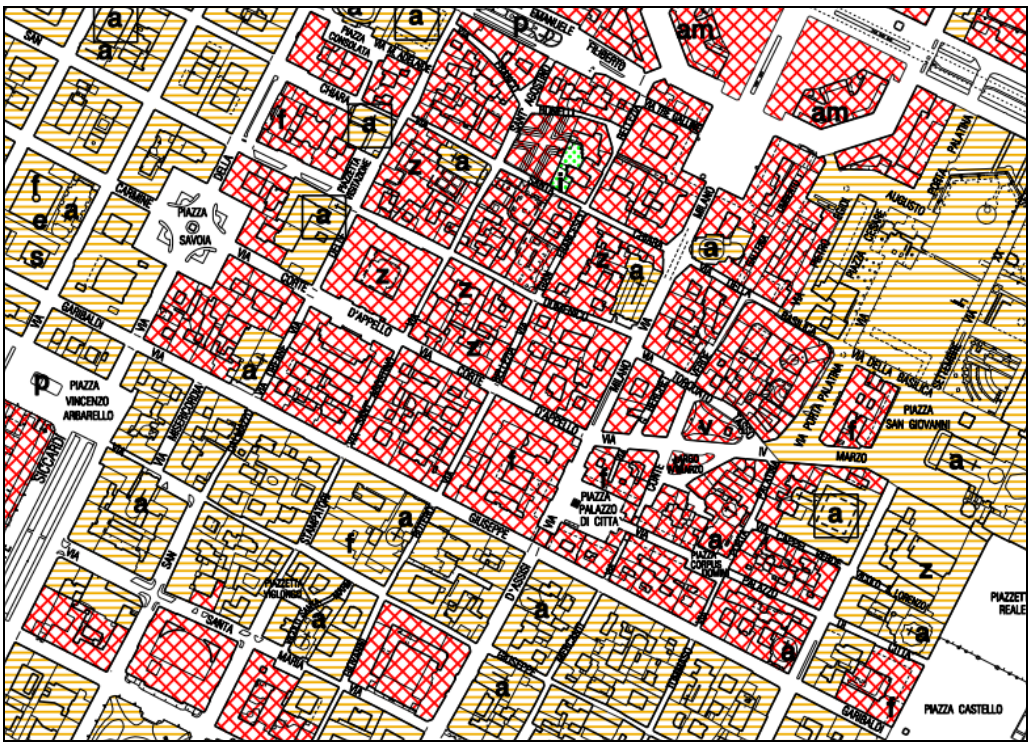

Figura 10 - Estratto del Piano di Classificazione Acustica con indicazione della classe acustica prevista per l'area. Fase III

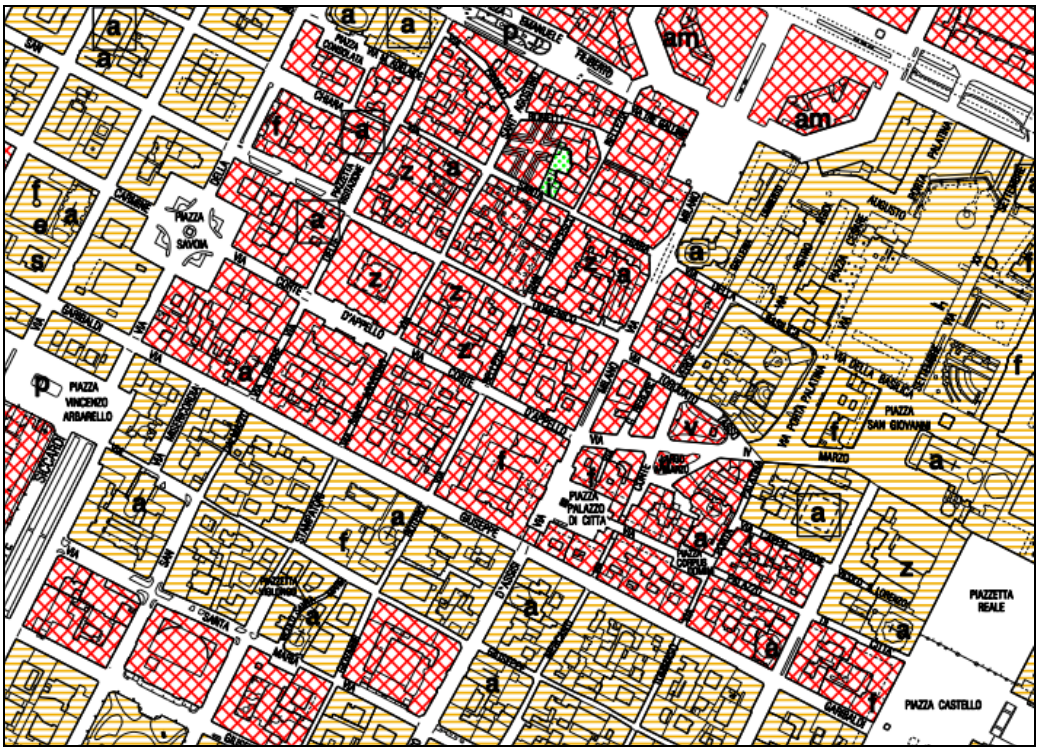

Figura 11 - Estratto del Piano di Classificazione Acustica con indicazione della classe acustica prevista per l'area. Fase IV

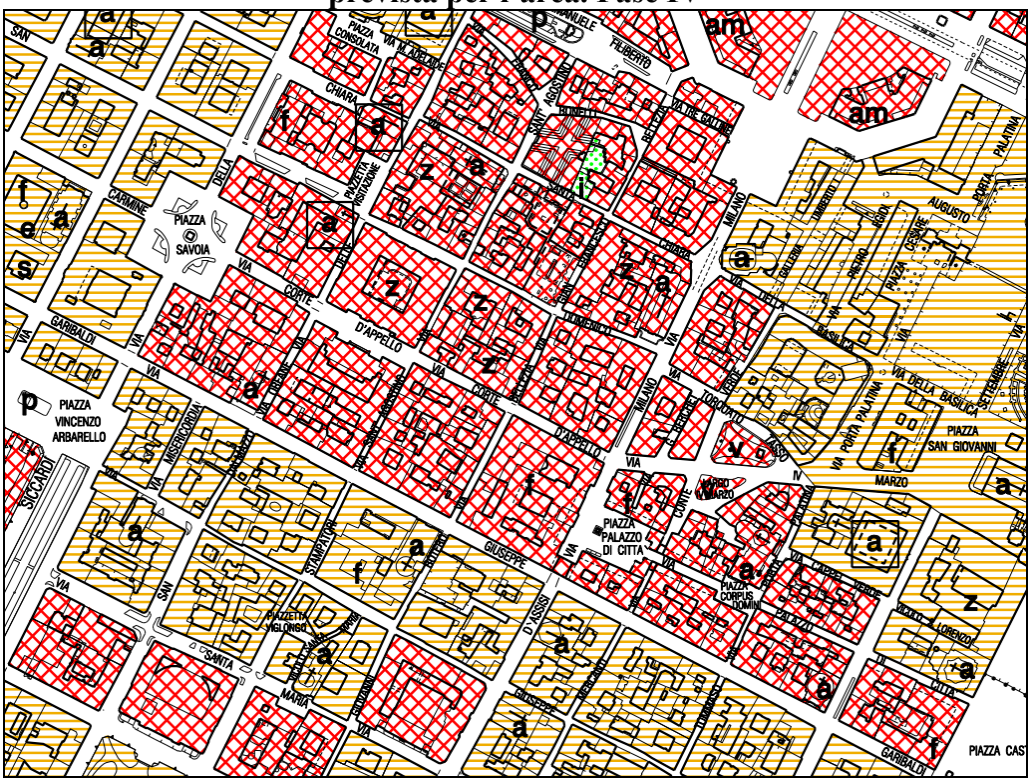

4. INDICAZIONE PROVVEDIMENTO PER RICONOSCIMENTO DI "TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE"

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente

Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo

Servizio 3 – ***"Tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e rischio industriale"***

08 OTT. 2003

Risposta a _____

U.O. S3-III Prot. n. 58643 del _____

Oggetto: Attestato di riconoscimento di "tecnico competente" in acustica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

RACCOMANDATA

All'Ing.Stefano Sapienza
Largo dei Vespri, 19
95129 CATANIA

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico"), che all'articolo 2 (commi 6, 7 ed 8) individua i requisiti del "tecnico competente" in acustica, definito come "*figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo*", la cui attività può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente;

Visto il D.P.C.M. 31 marzo 1998, recante i criteri generali per l'esercizio dell'attività del "*tecnico competente in acustica*";

Visto il D.A. 294/XVII del 30/06/2000, con il quale sono stati individuati i criteri per il riconoscimento della figura di "tecnico competente" nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il D.D.G. n. 206/S.3 del 19/04/2002, che all'articolo 2 ha abolito il nucleo di valutazione istituito con l'articolo 2 del D.A. n. 294/17 del 30/06/2000;

Vista l'istanza del 05.09.2003 presentata dall'Ing.Stefano Sapienza e la relativa documentazione allegata;

SI ATTESTA

che l'Ing. Stefano Sapienza nato a Catania il 04.01.1976 e residente a Catania Largo dei Vespri,19, è in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, e pertanto può svolgere l'attività di "tecnico competente" in acustica ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Gioacchino Genchi)

Ass.to Reg. del Territorio e dell'Ambiente

U.O. S3-III "*Inquinamento acustico ed elettromagnetico, aree ed impianti a rischio*"

5. CONCLUSIONI

In base all'analisi effettuata, in conformità a quanto previsto dal punto 5 della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802I "Criteri per la classificazione acustica del territorio", si ritiene di confermare la classificazione acustica in cui rientra l'area di variante 304 in progetto, in quanto tale classificazione non contrasta né con l'effettivo utilizzo del suolo né con la modifica richiesta in variante.

Pertanto si può concludere che la variante in progetto risulta conforme con la classificazione acustica preesistente senza la necessità di intervento sullo strumento urbanistico e senza imposizioni di vincoli.

Torino, 19 Marzo 2015

Dott. Ing. Stefano Sapienza
TECNICO COMPETENTE L447/95
Regione Sicilia Prot. n. 58643 del 06/10/2003